## AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10

C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 64

Del 08 febbraio 2019

# Oggetto Personale dipendente e collaboratori inviati in missione - Impegno di spesa per l'anno 2019

### Determinazione del Direttore generale

#### **Decisione**

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di impegnare la somma complessiva di € 5.570,00 al fine di garantire la copertura delle spese di missione fuori dall'ordinaria sede di lavoro del personale dipendente e dei collaboratori dell'Agenzia per l'anno 2019.

### Motivazione

Nell'ambito dell'Agenzia della Mobilità Piemontese si verifica la necessità, per esigenze di servizio, di dover inviare personale dipendente in missione fuori dall'ordinaria sede di lavoro sia per effettuare sopralluoghi, sia per partecipare a convegni e riunioni di lavoro e/o di studio.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente del comparto Regioni ed autonomie locali individua fattispecie e limiti al rimborso delle spese sostenute dal personale dirigente inviato in trasferta<sup>2</sup>.

Analogamente anche il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni ed autonomie locali individua tali fattispecie e limiti.<sup>3</sup>.

Occorre ora procedere all'assunzione degli impegni di spesa per l'anno 2019 relativi al personale dipendente ai fini della copertura delle spese di missione.

L'art. 6, comma 12, del decreto legge 78 del 31 maggio 2010, convertito modificazioni, dalla legge n.122/2010 in materia di spese di missione ha stabilito che "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento dei compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non

sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi<sup>4</sup>"

Continuando a permanere i limiti di cui all'art. 6 comma 12, la spesa sostenuta nell'anno 2009 è presa a riferimento anche per la definizione dell'impegno di spesa da assumere per l'anno 2019<sup>5</sup>.

Considerato che l'Agenzia è titolare di funzioni e compiti<sup>6</sup> per le quali è previsto lo svolgimento di attività ispettiva ed inoltre aderisce all'EMTA (European Metropolitan Transport Authorities)<sup>7</sup>, si rende necessario assumere uno specifico impegno di spesa per tali tipologie di spesa di missione, il cui onere è stimato in € 3.000,00.

L'onere di spesa per la copertura delle spese rientranti nei limiti di spesa per le missioni (di trasporto, eventuali spese varie, ecc.), invece, può essere stimato in € 2.570,00 considerato quanto già impegnato con determinazione n.217 del 19 maggio 2017 a seguito del servizio di agenzia viaggi.

Nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2019-2020-2021, trova applicazione l'art. 163 comma 3 del d. lgs. 267/2000 il quale prevede che l'esercizio provvisorio possa essere autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 151, primo comma del medesimo testo legislativo.

Il Ministro dell'Interno con D.M. del 7 dicembre 2018 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019.

Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Ai sensi dell'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a. tassativamente regolate dalla legge;
- b. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."

Rientrando la spesa in oggetto tra le spese correnti regolate tassativamente dalla legge, si ritiene di poter procedere al relativo impegno di spesa per l'anno 2019 come di seguito specificato in applicazione.

Nei limiti di quanto sopra esposto si ritiene di poter impegnare la somma di complessiva di € 5.570,00 per le spese di missione fuori dall'ordinaria sede di lavoro del personale dipendente e dei collaboratori dell'Agenzia per l'anno 2019.

# **Applicazione**

La spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 5.570,00 è applicata sui codici Macroaggregati del Bilancio 2018, 2019 e 2020 annualità 2019, nel seguente modo:

		Codifica gestionale	classificazione D.Lgs 118/11				
Importo	(Cap./Art.)	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	Piano Fin.
€ 976,60	530/102	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta – Trasporto ferroviario	10	01	1	103	U.1.03.02.02.001
€ 1.593,40	530/202	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - TPL	10	02	1	103	2.02.001
€ 1.140,00	530/102	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta – Trasporto ferroviario	10	01	1	103	U.1.03.02.02.001
€ 1.860,00	530/202	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - TPL	10	02	1	103	02.001

#### **Attenzione**

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria<sup>8</sup>.

Si dà atto inoltre che ogni autorizzazione alla trasferta e/o missione dovrà essere preceduta dalla verifica della disponibilità di spesa tenendo conto dei limiti imposti dalla normativa in materia di spese di missione.

Il Direttore generale Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 08 febbraio 2019

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 08 febbraio 2019	Il direttore generale Cesare Paonessa
-----------------------	--

Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.

Nei casi di trasferta continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

6. Gli enti individuano, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, particolari figure dirigenziali alle quali, in considerazione della impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, viene corrisposta in luogo dei rimborsi di cui al comma 5 la somma forfettaria di L. 60.000 lorde.

Con la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al dirigente per l'espletamento dell'incarico affidato.

- 7. [...]
- 8. [...]
- 9. [...]
- 10. Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
- 11. Gli enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali.
- 12. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:
  - [...] ed i rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono incrementati del 30%.
- 13. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità.
- 3 Art. 41 CCNL del 14/9/2000:
- 1. Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest'ultima località.
- 2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
- a) [...];
- b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto e per la classe stabilita per tutte le categorie di personale come segue:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ai sensi degli artt. 107, 182 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 42 del 22 dicembre 2017, ha incaricato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l'ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia.

<sup>2</sup> Art. 35 CCNL Area della dirigenza del 23/12/1999 "Trattamento di trasferta"

<sup>1.</sup> Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest'ultima località.

<sup>2.</sup> Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:

a) [...];

b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate.

c) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina del comma 11.

<sup>3. [...]</sup> 

<sup>4.</sup> Il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l'art. 38, commi 2 e ss., del presente CCNL.

<sup>5.</sup> Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell'art. 1, comma 68, della L. 662 del 1996, e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 59.150 per il primo pasto e di complessive L. 118.300 per i due pasti.

- 1 classe . cuccetta 1 classe per i viaggi in ferrovia;
- classe economica per i viaggi in aereo;
- c) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina del comma 12;
- d) [...].
- 3. [...]
- 4. Il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art. 43, commi 2 e ss., [...].
- 5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo a quattro stelle e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L.43.100 per il primo pasto e di complessive L.85.700 per i due pasti. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.
- Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
- <sup>4</sup> Ivi compresa la disapplicazione dell<sup>i</sup>indennità chilometrica così come specificato con Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 36 del 22 ottobre 2010
- <sup>5</sup> Nella Nota Integrativa al Bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020 dell'Agenzia, si specifica che il limite annuo per le spese di missione, anche all'estero, sono fissate dall'art. 6, comma 12, del suddetto D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2010, nella misura del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 ossia in € 10.500,00; tale limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento dei compiti ispettivi. In conformità a quanto specificato nelle circolari della Ragioneria Generale dello Stato, ai fini della quantificazione dei limiti massimi di spesa introdotti dalle norme di contenimento, laddove si fa riferimento alla spesa sostenuta in un determinato esercizio, deve intendersi la spesa impegnata nell'esercizio di competenza.
- <sup>6</sup> Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento alle competenze nell'ambito dell'Area pianificazione e controllo
- <sup>7</sup> Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4/5 del 23 giugno 2005
- <sup>8</sup> Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; artt. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 3/2 del 29/09/2005; art. 9 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana